

Normativa

Regimi speciali (temporanea import/export) e dotazioni e provviste di bordo: novità della riforma doganale

La riforma doganale approvata ad agosto 2024 e di cui abbiamo già trattato evidenziandone alcune novità, ha modificato anche i regimi speciali doganali.

Di interesse particolare per le imprese si sottolinea le modifiche della nuova normativa riguardanti la **temporanea importazione ed esportazione**.

La prima scompare completamente mentre per la seconda vengono definiti nuovi limiti rispetto al passato.

La temporanea esportazione può riguardare solo merci destinate ad essere reimportate tali e quali e utilizzate come campioni per studio, campionatura, esperimento, collaudo o per manifestazioni fieristiche, tecniche, scientifiche o altre esigenze simili.

Tale regime, quindi, è da tener presente anche nel caso le imprese intendano effettuare esportazioni temporanee in Paesi che non hanno sottoscritto la convenzione di Istanbul per cui non è possibile utilizzare il Carnet ATA.

La riforma ha preso in considerazione anche le **provviste e le dotazioni di bordo**, distinguendo i due concetti.

Le provviste di bordo, secondo la normativa vigente, comprendono tutte le merci utilizzate a bordo di navi o aeromobili per garantire il normale funzionamento e manutenzione, inclusi il consumo dell'equipaggio e dei passeggeri e l'alimentazione degli organi di propulsione.

Le dotazioni di bordo, invece, si riferiscono a macchinari, attrezzi, arredi e altri oggetti utilizzabili più volte, destinati all'ornamento o al funzionamento del mezzo di trasporto.

La distinzione è rilevante anche in materia di accise, per individuare le ipotesi di esenzione, e sarà comunque necessario fornire prove concrete dell'imbarco delle merci.

*Fonte: www.studioarmella.it – 15 luglio 2024
www.arcomsrl.it – agosto 2024*